



1960 > 2020  
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

Data: 16 Aprile 2020

Prot.: 125/2020

Servizio: Pol. del Sociale e Sostenibilità/SSL

Oggetto: Nota su messaggio Inps n.1621 del 15/4/2020

A tutte le strutture

Loro sedi

Il Decreto legge n. 18/2020 meglio conosciuto come decreto “*Curatalia*”, introduce all’articolo 23 le misure relative al congedo Covid-19. Con il messaggio n. 1621, l’INPS, in data 15 aprile 2020, fornisce “***Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo Covid-19 di cui all’articolo 23 del DL 17 marzo 2020 n.18. Compatibilità***”, con precisazioni sulle compatibilità ed incompatibilità per usufruire del Congedo Covid-19 all’interno dello stesso nucleo familiare, specificando le casistiche in cui si trovano il genitore richiedente e l’altro genitore.

Il messaggio, composto da una premessa, pone alcune precisazioni come la condizione lavorativa, la composizione del nucleo familiare e la retroattività della misura.

Nel rimandarvi alla lettura del messaggio Inps 1621/20, che alleghiamo, in modo sintetico riportiamo le precisazioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 sulla fruizione del congedo Covid-19. In relazione ai congedi parentali e ai permessi per l’assistenza ai figli con disabilità.

**Paragrafo 2 - Situazioni di incompatibilità - Si elencano, di seguito, le casistiche di incompatibilità con la fruizione del congedo Covid-19 da parte dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare**

Il congedo Covid-19 è incompatibile con:

- la domanda di fruizione del medesimo congedo presentate successivamente dall’altro genitore
- la richiesta del bonus per i servizi di baby-sitting
- la fruizione del congedo parentale negli stessi giorni e per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore. Resta fermo che il congedo parentale è fruibile nei giorni in cui non si fruisce del congedo Covid-19
- la fruizione di riposi giornalieri, negli stessi giorni e per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore. Per riposi giornalieri si intendono, precisa l’Inps nel messaggio, quelli riferiti agli artt. 39 e 40 D.lgs 151/2001 c.d. “*riposi per allattamento*”

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE  
Via Lucullo 6, 00187, Roma  
T: +39 06 47531  
F: +39 064753208  
Email: info@uil.it  
Sito web: www.uil.it

SEDE EUROPEA  
International Trade Union House  
Boulevard Roi Albert II, 5  
B-1210 Bruxelles  
T: +32 (0) 22183055  
Email: bruxelles@uil.it

- lo stato di disoccupazione del genitore richiedente. Tale incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l'altro genitore cessi l'attività o il rapporto di lavoro. Si precisa inoltre che anche nel caso in cui la cessazione dell'attività lavorativa avvenga durante la fruizione del congedo Covid-19, tale fruizione si interrompe e le giornate successive non verranno computate né indennizzate
- la contemporanea percezione, da parte dell'altro genitore, di strumenti a sostegno del reddito (CIGO, CIGS, GIG, Assegno ordinario, CISOA, NASpl, DIS-COLL). Si specifica che nel caso in cui il genitore sia beneficiario di trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l'altro genitore è ammesso a fruire il beneficio congedo Covid-19.

**Paragrafo 3 - Situazioni di compatibilità - Si elencano, di seguito, le casistiche di compatibilità con la fruizione del congedo Covid-19 da parte dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare**

Il congedo Covid-19 è compatibile con:

- malattia di uno dei genitori
- il congedo di maternità/paternità per lavoratori dipendenti, di cui usufruisce l'altro genitore ma, solo per altri figli presenti nel nucleo familiare; qualora invece vi sia un genitore lavoratore autonomo o iscritto alla gestione separata, che percepisce l'indennità di maternità/paternità, l'altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per lo stesso figlio ma solo nel caso in cui il genitore che percepisce l'indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa
- la prestazione di lavoro in modalità smart-working da parte dell'altro genitore
- la contemporanea fruizione di ferie da parte dell'altro genitore
- la contemporanea fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore
- durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore nei casi in cui il rapporto di lavoro sia part-time o intermittente
- la percezione di una delle indennità, di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 del DL n.18/2020 (stagionali, autonomi etc.) sia da parte del genitore richiedente che dell'altro genitore
- la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo, disposta per l'emergenza Covid-19

**Paragrafo 4 - Situazioni di compatibilità/cumulabilità per i genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare che usufruiscono di permessi per l'assistenza ai figli con disabilità**

Il congedo Covid-19 è compatibile/cumulabile con:

- la fruizione dei permessi retribuiti spettanti ai nuclei familiari con figli portatori di disabilità nella misura di:
  - 12 giorni di permesso retribuito come previsto dall'articolo 24 del dl n.18/2020 usufruibili nei mesi di marzo e aprile;
  - 3 giorni di permesso retribuito come previsto dall'articolo 33 commi 3 e 6 della legge 104/92.

- **il prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario (art.33 e art.42 D.lgs 151/2001). Nel caso in cui, uno dei due genitori stia già usufruendo dei sopracitati congedi (artt. 33 e 42 del D.lgs 151/2001), l'altro genitore può fruire del congedo Covid-19 nelle stesse giornate per lo stesso figlio.**

**In caso di lavoratore in Cassa integrazione (CIG) o in Fondo di integrazione salariale (FIS):**

- con sospensione a zero ore, non vengono riconosciute le giornate di permesso;
- con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite ma riproporzionate (in base alla prestazione lavorativa).

Cordiali saluti

La Segretaria Confederale  
(Silvana Roseto)

